



Comune di Escalaplano

(Provincia di Cagliari)

Via Sindaco G. Carta 18 – 08043 Escalaplano (CA)

SETTORE TECNICO

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15 maggio 2012)

Indice

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Applicazione delle disposizioni generali
- Art. 3 – Determinazione delle sanzioni pecuniarie
- Art. 4 – Non punibilità ed esclusione dalla responsabilità
- Art. 5 – Concorso e solidarietà
- Art. 6 – Non trasmissibilità dell'obbligazione
- Art. 7 – Atti di accertamento
- Art. 8 – Contestazione e notificazione
- Art. 9 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 10 – Pagamento in misura ridotta
- Art. 11 – Introito dei proventi
- Art. 12 – Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 13 – Scritti difensivi ai verbali di contestazione
- Art. 14 – Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
- Art. 15 – Rapporto all'Autorità competente
- Art. 16 – Ordinanza Ingiunzione
- Art. 17 – Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione
- Art. 18 – Riscossione coatta
- Art. 19 – Rideterminazione e aggiornamento degli importi delle sanzioni
- Art. 20 – Difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione
- Art. 21 – Esecuzione delle sanzioni
- Art. 22 – Norme transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, nell'ambito dell'autonomia normativa conferita ai Comuni, giusto quanto previsto dagli articoli 3, 7 e 7 bis del Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi, con esclusione di quelle contingibili ed urgenti, adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del medesimo Testo Unico.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all'irrogazione di sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura sanzionatoria in tutte le sue fasi.
3. Rimane impregiudicata l'applicazione, da parte dell'Autorità Giudiziaria competente, delle vigenti sanzioni di carattere penale, relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Articolo 2

Applicazione delle disposizioni generali

1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commissione della violazione.
2. Le norme contenute nei regolamenti si applicano solo nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. Alle violazioni dei regolamenti comunali si applicano le disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, opportunamente integrate dalle norme del presente regolamento.
4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.

Articolo 3

Determinazione delle sanzioni pecuniarie

1. Salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa per violazioni alle ordinanze ed alle norme dei regolamenti comunali consiste nel pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Le singole sanzioni edittali potranno essere previste negli stessi atti normativi, in misura diversa, per le singole fattispecie, in relazione alla loro gravità ovvero in misura fissa per tutte le violazioni.
3. Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali minimo e massimo non deve essere inferiore ad 1 su 4 (uno su quattro) e non superiore ad 1 su 10 (uno su dieci).
4. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dall'atto normativo e per tutte le fattispecie già previste dai regolamenti attualmente vigenti che prevedono importi minori, le violazioni alle norme dei regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00).

Articolo 4

Non punibilità ed esclusione della responsabilità

1. Per le violazioni a norme dei regolamenti comunali, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Non può essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non

aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

3. Nei casi previsti dal comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
5. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il Pubblico Ufficiale che ha impartito l'ordine.

Articolo 5

Concorso e solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento.
2. Il concorso sussiste nel caso in cui più soggetti cooperano alla produzione di un evento illecito ed agiscono con la consapevolezza dell'apporto da essi arrecato al risultato finale.
3. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
4. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
5. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma del presente articolo, chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 6

Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
2. La norma del comma precedente non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste, ed in particolare alle misure ripristinatorie.

Articolo 7

Atti di accertamento e addetti al controllo

1. In attuazione dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono addetti all'accertamento gli appartenenti alla Polizia Locale.
2. Sono addetti all'accertamento altresì:
 - i responsabili degli uffici competenti per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall'Ente, incaricati dall'Amministrazione comunale di svolgere attività di vigilanza;
 - il personale autorizzato dai concessionari dei servizi pubblici.
3. Rimane ferma la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché la competenza di altri soggetti espressamente abilitati all'accertamento di illeciti amministrativi dalle vigenti leggi.
4. Gli addetti degli organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni dei regolamenti comunali possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, nei limiti e nelle forme previsti dalla vigente normativa, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica eventualmente necessaria.

Articolo 8

Contestazione e notificazione

1. La violazione di una disposizione di un regolamento comunale alla quale si correla una sanzione amministrativa è accertata mediante verbale di accertamento.
2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi:
 - l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della redazione del verbale;
 - l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'accertamento della violazione;
 - le generalità e la qualifica del soggetto verbalizzante;
 - le generalità dell'autore della violazione, dell'eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace e degli eventuali obbligati in solido;
 - la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
 - l'indicazione delle norme o dei precetti che si assumono violati;
 - le eventuali dichiarazioni liberamente rese dall'autore della violazione;
 - l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
 - l'importo della sanzione pecuniaria e le eventuali sanzioni accessorie;
 - la sottoscrizione del verbale da parte del soggetto verbalizzante.
3. In caso di contestazione immediata, il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione e nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale od a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso.
4. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili, con le modalità previste dalla normativa vigente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro il termine di 360 (trecentosessanta) giorni dall'accertamento della violazione per i residenti all'estero.
5. In calce al verbale di accertamento devono essere indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso, nonché l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 9

Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa

1. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile del servizio e degli Uffici, delegato ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 preposto per materia allo svolgimento delle funzioni amministrative disciplinate nei singoli regolamenti comunali.
2. Il Responsabile riceve altresì il rapporto nonché gli scritti difensivi e documenti ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Il Responsabile sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Il Responsabile può delegare al responsabile del procedimento l'esame degli atti e scritti difensivi e l'audizione dell'interessato.

Articolo 10

Pagamento in misura ridotta

1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo comma non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio precludendone l'ulteriore corso e venendo quindi meno la materia del contendere, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 11

Introito dei proventi

1. Le spese di procedura, comprese quelle di notificazione degli atti, sono a carico dei responsabili della violazione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono introitati dal Comune di Escalaplano.

Articolo 12

Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie possono riguardare:
 - a) l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - b) l'obbligo di rimozione delle opere abusive;
 - c) l'obbligo di sospendere una data attività.
2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive.
4. In tal caso, l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile dell'abuso un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
5. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate, ed i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione, nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, sono effettuate nel rispetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 13

Scritti difensivi ai verbali di contestazione

1. Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al Responsabile da cui dipende l'organo accertatore.
2. Con gli scritti difensivi, opportunamente sottoscritti a pena di nullità, possono essere presentati

- tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Gli scritti difensivi dovranno essere presentati direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune ovvero inviati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed in quest'ultimo caso, gli scritti difensivi si intendono presentati il giorno di spedizione della lettera raccomandata.
 4. il Responsabile competente sente coloro che eventualmente hanno avanzato richiesta di audizione, redigendo apposito verbale.

Articolo 14

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. Gli interessati, qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili attraverso autocertificazione, possono richiedere, in fase di presentazione di scritti difensivi, il pagamento rateale della sanzione.
2. Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione di scritti difensivi, possono comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale, inoltrare al Responsabile da cui dipende l'organo accertatore istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, unitamente ad autocertificazione delle proprie condizioni economiche, da rendere nelle forme e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni (Testo Unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Il Responsabile da cui dipende l'organo accertatore competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione sia pagata in rate mensili, da tre a sei, ciascuna di importo non inferiore ad Euro 20,00 (venti).
4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza inoltrata al Responsabile da cui dipende l'organo accertatore, improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza medesima.
5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.
6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.

Articolo 15

Rapporto all'Autorità competente

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni (connessione obiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore trasmette celermente, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Responsabile dell'ufficio competente:
 - l'originale o copia autenticata del processo verbale;
 - la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni.
 - le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.

Articolo 16

Ordinanza Ingiunzione

1. Nel caso di presentazione di scritti difensivi ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il Responsabile competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 (novanta) giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del verbale per il quale non è previsto pagamento

in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente. Dispone in merito alle eventuali sanzioni accessorie indicando i tempi e le modalità per la loro esecuzione

2. Nel caso in cui il Responsabile competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Qualora nei termini previsti non siano stati presentati scritti difensivi e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il Responsabile competente ad irrogare la sanzione, esaminato il rapporto di cui all'articolo precedente, emette, entro il termine ordinatorio di 360 (trecentosessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione, il Responsabile competente deve avere riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
5. Con l'ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste.
6. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un Ente diverso all'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale Ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.
7. Salvo diverse disposizioni di legge, i proventi derivanti dalle ordinanze - ingiunzioni sono introitati dal Comune di Escalaplano.

Articolo 17

Opposizione all'Ordinanza Ingiunzione

1. Avverso l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione della stessa, mediante deposito in cancelleria.
2. Il giudizio di opposizione è regolato dalle norme della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni e del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Articolo 18

Riscossione coatta

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
2. In caso di ritardo del pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile.
3. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'articolo 13, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata di pagamento non versata.

Articolo 19

Rideterminazione e aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. La Giunta Comunale provvede alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni

amministrative pecuniarie previsti nelle ordinanze e nei regolamenti comunali, nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 3 comma 1.

2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore affittivo delle sanzioni pecuniarie, la Giunta provvede all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni, in concomitanza e sulla base delle medesime modalità previste per l'adeguamento delle sanzioni connesse a violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 20

Difesa dell'Ente nel giudizio di opposizione

1. Il comune sta in giudizio a mezzo di funzionari appositamente delegati.
2. L'agente accertatore non può essere delegato a rappresentare in giudizio l'Ente in relazione ad accertamenti effettuati dallo stesso.
3. In casi di particolare complessità può essere conferito l'incarico a un avvocato.

Articolo 21

Esecuzione delle sanzioni

1. Nell'ipotesi di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta dall'interessato avverso l'ordinanza - ingiunzione, il Comune inviterà al pagamento della sanzione nel termine di trenta giorni dal deposito della pronuncia.
2. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Articolo 22

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni dello stesso, contenute in atti regolamentari del Comune.
3. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emessi successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione nonché il termine e l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire gli interessati avverso il verbale di accertamento della violazione. Detti importi verranno successivamente aggiornati con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento.
4. Vengono confermate, per il pagamento in misura ridotta, le sanzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali accertate mediante verbale nella vigenza della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il presente regolamento è atto di indirizzo per l'individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.